



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Area 4 – Ambiente, Ecologia e Mobilità*  
*Settore Ambiente*

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE**

***n. 89 DEL 13-08-2021***

Oggetto: Mesagne srl - PAUR - per impianto fotovoltaico della potenza nominale di 17,790 MW e potenza in AC di 16,000 MW, denominato “MESAGNE” e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell’energia elettrica Nazionale (RTN) da realizzare

## IL DIRIGENTE DELL' AREA 4 AMBIENTE E MOBILITA' DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

### Premesso che

- con nota in atti al prot. n. 17852 del 07/07/2020 la società Mesagne srl (Bolzano, C.A.P. 39100, via/piazza Galleria Vintler ,17 mesagne\_1@pec.it) ha presentato istanza di PAUR, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto *“fotovoltaico della potenza nominale di 17,790 MW e potenza in AC di 16,000 MW, denominato “MESAGNE” e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) da realizzare nel territorio di Mesagne alla Località “Punta della Specchia”*;
- con note prot. n. 19670 del 24/07/2020, n. 23913 del 16/09/2020 e n. 26363 del 06/10/2020 il Dirigente del Servizio, ha rigettato l'istanza di PAUR in questione in ragione della mancata adozione da parte della Regione di specifica delega alle province a svolgere la funzione amministrativa relativa a tale nuovo istituto;
- a seguito del pronunciamento del Tar di Lecce sulla competenza in merito al procedimento di VIA/PAUR, il proponente, ha presentato istanza di PAUR con nota prot. n. 33531 del 10/12/2020;
- con nota prot. n. 35353 del 23/12/2020, questo Servizio ha dato avvio al procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) relativo al progetto in questione, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, con richiesta agli Enti in indirizzo di verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, ognuno per gli aspetti di propria competenza;
- in riscontro alla suddetta nota sono pervenuti i contributi degli Enti interessati come di seguito sommariamente riportati:
  - o Struttura Tecnica della Regione Puglia - nota prot. n. 2684 del 19/02/2021;
  - o Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia - nota in atti al prot. n. 5230 del 15/02/2021;
  - o Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia - nota prot. 19600 del 28/12/2020;
  - o ARPA Dap Brindisi - nota prot. n. 91495 del 31/12/2020 e successivamente nota prot. n. 9157 del 08/02/2021;
  - o Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia - nota prot. n. 814 del 22/01/2021;
  - o Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia - nota prot. n. 638 del 25/01/2021;
  - o Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia - nota prot. n. 889 del 22/01/2021;
  - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione III - nota prot. n. 1842/2020;
  - o Ministero dello sviluppo Economico - Divisione X - nota in atti al prot. n. 4656 dell'11/02/2021;
  - o RFI - nota prot. n. 223 del 18/01/2021;
  - o FSE - nota prot. n. 151 del 17/02/2021;
  - o Agenzia del Demanio - nota in atti al prot. n. 4189 del 08/02/2021;
  - o Servizio Energia della Regione Puglia - nota prot. n. 384 del 15/01/2021;
  - o SNAM Rete Gas - nota prot. n. 204 dell'11/02/2021;
  - o Autorità di Bacino - nota prot. n. 1915 del 25/01/2021;
  - o Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 2982 del 09/03/2021;
- con nota prot. n. 8939 del 18/03/2021 questo Servizio ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 13243 del 22/04/2021, ha assegnato al proponente il termine di venti giorni per riscontrare le richieste

avanzate dagli Enti interessati; come desumibile dal suddetto verbale, la Conferenza di Servizi ha stabilito le modalità di svolgimento dei propri lavori come di seguito riportato:

1. *Sulla base degli eventuali pareri e richieste di integrazione documenti acquisiti nella prima seduta, il cui verbale viene notificato a tutti i soggetti invitati entro 10 giorni, la Conferenza di Servizi assegna al proponente un tempo massimo di 20 giorni per darne riscontro;*

2. *tenuto conto anche della tempistica necessaria al riscontro da parte del proponente, la seconda e ultima seduta della Conferenza dovrà comunque tenersi entro 50-60 giorni dalla prima seduta; in detta seduta gli Enti interessati possono esprimere il proprio parere definitivo restando inteso che non possono avanzare ulteriori richieste di documentazione integrativa;*

3. *la Conferenza di Servizi, sulla base dei pareri espressi dagli Enti interessati:*

- *assume le proprie determinazioni conclusive ex artt. 14 ter e quater della L. 241/90,*

- *trasmette gli atti al Servizio scrivente ai fini della formalizzazione del verbale della seduta da trasmettere entro 10 giorni dalla Conferenza e per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;*

4. *in caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione del provvedimento, gli Enti interessati dovranno rilasciare il competente titolo abilitativo da far confluire nel PAUR.*


- il proponente, con nota in atti al prot. n. 15572 del 11/05/2021, ha fornito i chiarimenti richiesti oltre che ha rappresentato le proprie osservazioni a quanto espresso dagli Enti interessati;
- questo Servizio, con nota prot. n. 15968 del 13/05/2021, ha convocato la seduta decisoria e sincrona della Conferenza di Servizi avente quale ordine del giorno l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto in questione;
- sono stati acquisiti agli atti della Conferenza di Servizi i contributi con annessi allegati di seguito riportati:
  - ENAC - nota prot. n. 33429 del 24/03/2021;
  - Regione Puglia Servizio Agricoltura- nota prot. n. 14880 del 26/03/2021 e nota prot. n. 29926 del 04/06/2021;
  - AQP – nota prot. n. 20854 del 29/03/2021;
  - Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – nota prot. n. 4449 del 31/03/2021;
  - 10° Reparto infrastrutture dell'Esercito Italiano – nota prot. n. 4864 del 06/04/2021;
  - ARPA - nota prot. n. 23379 del 07/04/2021 e nota prot. n. 40681 del 03/06/2021;
  - Servizio Energia della Regione Puglia – nota prot. n. 3836 del 15/04/2021 e nota prot. n. 6281 del 10/06/2021;
  - Autorità Idraulica della Regione Puglia – nota prot. n. 5754 del 15/04/2021 e nota prot. n. 8992 del 09/06/2021;
  - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – nota prot. n. 2982 del 09/03/2021;
  - MISE Divisione III – nota prot. n. 41516 del 17/03/2021;
  - SNAM – nota prot. n. 228 del 15/04/2021;
  - Comune di Brindisi – nota prot. n. 41317 del 16/04/2021 e nota prot. n. 62053 del 11/06/2021;
  - Comando Militare Esercito Puglia – nota prot. n. 10784 del 03/05/2021;
  - Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia – nota prot. n. 3175 del 17/02/2021 trasmessa con nota in atti al prot. n. 16119 del 14/05/2021;
  - Aeronautica Militare – nota prot. n. 24901 del 24/05/2021;

- Servizio Riforma Fondiaria della Regione Puglia – nota in atti al prot. n. 19113 del 08/06/2021;
- ANAS – nota prot. n. 356842 del 08/06/2021;
- Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia – nota prot. n. 3459 del 15/04/2021 e nota prot. n. 5241 del 10/06/2021;
- Ufficio per le Espropriazioni della Regione Puglia – nota prot. n. 19594 del 11/06/2021 e nota prot. n. 19594 del 11/06/2021;
- Ufficio per le Espropriazione della Regione Puglia – nota prot. n. 19593 del 11/06/2021;
- come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 20845 del 22/06/2021 la Conferenza di Servizi:
  - ha ritenuto che gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri enti;
  - ha richiamato le disposizioni dalle NTA del PPTR nella parte in cui viene stabilito che:
    - ai sensi del comma 4 dell'art. 91 delle NTA del PPTR l'accertamento di compatibilità paesaggistica, ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio;
    - ai sensi dell'art. 89 delle NTA del PPTR i provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti.
  - ha ritenuto che avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione
  - ha deciso di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;
- questo Servizio con nota prot. n. 22806 del 08/07/2021, ai sensi dell'art. 10-bis della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, ha comunicato i motivi che ostano all'accoglimento positivo dell'istanza in questione e assegnato il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a ché il proponente potesse presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- il proponente, con nota in atti al prot. n. 24032 del 19/07/2021 ha presentato le proprie osservazioni.
- Dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
  - il proponente intende produrre energia elettrica e immetterla nel sistema elettrico nazionale grazie alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico da 17.790 kW, denominato “Mesagne”, su di un terreno sito in zona agricola (zona E) esteso per circa mq 150.000, distinto in catasto al Foglio 95 P.lle 43-44-45-54-55-56-57- 58-132-133-60-152-61-62-178-179-155-156-64-157-158-159-160-70-71-72-73-74-75-76-95-96-66;
  - il Piano Regolatore Generale del Comune di Mesagne, individua l'area come zona agricola (zona E);


- si prevede l'espianto delle piante di ulivo che attualmente si trovano nelle p.lle 71,72,73, 157, 58, 160,158,159 per poi reimpiantarle nelle p.lle 152, 66 e lungo tutto il perimetro dell'impianto per garantirne appunto la mitigazione, nella prospettiva di "equilibrare" l'area agricola in questione;
- è prevista la realizzazione di una nuova viabilità, interna alla recinzione all'interno dell'area occupata dai pannelli, costituita da uno strato di sottofondo e uno strato superficiale in granulare stabilizzato, per una larghezza indicativa che varia dai 3 ai 6 m circa
- è prevista la realizzazione di una recinzione perimetrale costituita da rete metallica di colore verde, a pali infissi nel terreno di 3,8 mm e costituita da pannelli rigidi in rete elettrosaldata (di altezza pari a 2m);
- nel raggio di 5 km dal sito di intervento sono presenti:
  - Nr. 29 impianti fotovoltaici realizzati per una superficie totale di 2.971.046 mq, il più vicino è a 814 m, il più lontano a 4841 m;
  - Nr. 2 impianti in fase di autorizzazione V.I.A. per una superficie totale di 220.184 mq;
  - Nr. 3 impianti in fase di autorizzazione A.U. per una superficie totale di 665.771 mq;
  - Nr.3 Parchi Eolici in fase di Autorizzazione Unica
- Al fine di minimizzare gli impatti sulla componente visiva, beni Materiali, Patrimonio Architettonico e Archeologico il proponente intende attuare le seguenti mitigazioni:
  - scelta progettuale di porre tutte le componenti dell'impianto (recinzioni, viabilità, pannelli, ecc..) oltre i 300m dalle masserie esistenti;
  - creazione di una fascia tampone alberata lungo la S.P.44 e i confini Nord e Sud del lotto dell'area di impianto;
- quale misura di compensazione si prevede la realizzazione di un imboschimento, di ettari 3.89, per una superficie pari ad almeno il 25% della superficie occupata dall'impianto fotovoltaico in progetto del tipo Boschi misti a ciclo illimitato, composti da piante arboree e arbustive autoctone e perenni;
- tra le misure di mitigazione previste si riportano:
  - localizzazione dell'area di impianto in zona completamente priva di emergenze arboree;
  - limitazione dell'apertura di nuove piste (e conseguente ulteriore sottrazione di habitat) mediante l'impiego di viabilità preesistente;
  - particolare cura nella rimozione degli eventuali rifiuti prodotti in fase di cantiere, evitando i depositi temporanei degli stessi;
  - accantonamento terreno vegetale per riutilizzo successivo;
  - realizzazione di fasce di protezione per la vegetazione limitrofa alle aree di intervento;
  - riduzione delle polveri prodotte dalle attività e dal transito degli automezzi mediante innaffiamento delle strade e delle aree sterrate;
  - strisce di impollinazione e inserimento di arnie di api;
  - previsione di uno spazio sottostante alla recinzione per permettere il passaggio della piccola fauna;
  - inserimento di stalli per permettere lo stazionamento degli uccelli;
  - cumuli di pietre per la protezione di anfibi e rettili.”.

**Rilevato che** da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 95 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 1800 MW per un'estensione areale complessiva superiore a 2700 ha;
- allo stato attuale circa 1500 ha di suolo agricolo del territorio della Provincia di Brindisi risultano già interessati dall'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- gli impianti già installati e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata:



- nel contesto di riferimento dell'impianto in questione risultano realizzati diversi impianti fotovoltaici (evidenziati in **rosso** nella figura che segue) oltre che diverse istanze volte al rilascio di nuove autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio (evidenziati in **blu** nella figura che segue).



**Considerato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi sono pervenuti tra gli altri i pareri definitivi degli Enti interessati come di seguito riportati:

- **ARPA** – con nota prot. n. 40681 del 03/06/2021 evidenzia che per l'impianto in questione permangono delle criticità inerenti gli impatti cumulativi;
- **Servizio Agricoltura della Regione Puglia** – con nota prot. n. 29926 del 04/06/2021 e nota prot. n. 14880 del 26/03/2021 esprime parere **non favorevole** in ragione del fatto che le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al Regolamento Regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti;
- **Comune di Mesagne** – con nota prot. n. 12788 del 22/04/2021 esprime parere non favorevole per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
  - si avrebbe un impatto complessivo rilevante a causa della perdita di una consistente porzione di habitat idoneo per le suddette specie comportando in ultima analisi aggravio nella frammentazione dell'area oltre che nell'idoneità complessiva della stessa;
  - il ruolo di corridoio ecologico svolto dalle essenze autoctone piantumate lungo la recinzione risulta un intervento di mitigazione del tutto scarso a compensare tali perdite tanto più in ragione del fatto che la recinzione costituisce una piccola percentuale rispetto all'area oggetto d'intervento del progetto di che trattasi;
  - l'area di interesse del parco non è posizionata all'interno di zone degradate da attività antropiche pregresse o in atto come siti industriali, cave, discariche ecc.... Infatti l'impianto fotovoltaico risulta localizzato all'interno di zone agricole caratterizzate da produzioni agro – alimentari di qualità (DOP, IGP, STG, DOC) e produzioni artigianali;
  - l'intervento in questione determina una frammentazione del paesaggio che, nel caso di installazione dell'impianto fotovoltaico su suolo agricolo, comporta la perdita degli elementi distintivi del territorio;

- **Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia** – con nota prot. n. 5241 del 10/06/2021 ritiene nell'alveo dell'ammissibilità rispetto alle norme della pianificazione paesaggistica, il progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto, come descritto negli elaborati progettuali, sia **non compatibile** con gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito "*La Campagna Brindisina*" determinando una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi e comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici del luogo; la Sezione ritiene, pertanto, per quanto di competenza, di dover **esprimere parere non favorevole** per l'intervento per le motivazioni sommariamente di seguito riportate:
- il progetto proposto rientra, ai sensi dell'art. 89 delle norme tecniche di attuazione del PPTR, tra gli interventi di rilevante trasformazione e, pertanto, la verifica di compatibilità paesaggistica, che deve considerare l'impianto fotovoltaico nella sua interezza, ovvero come complesso di pannelli fotovoltaici, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse, quali cabinati prefabbricati, viabilità di nuovo impianto ed adeguamenti della viabilità esistente, deve essere effettuata, così come precisato nell'art. 91 comma 1 delle NTA del PPTR, sia con riferimento alle previsioni ed obiettivi tutti del PPTR, sia rispetto alla normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della "Campagna brindisina";
  - in merito alla ammissibilità del progetto in oggetto rispetto alle NTA del PPTR si rileva che lo stesso, nel tratto del cavidotto che attraversa la Masseria Specchia, risulta in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR;
  - sia nell'art. 81 che nell'art. 82 delle NTA del PPTR il punto a4) risulta essere determinante perché tra le eccezioni previste dall'elaborato 4.4.1 del PPTR non ci sono gli interventi proposti dal proponente. Le linee guida di cui al p.to 4.4.1 chiariscono che per l'UCP Testimonianze della Stratificazione Insediativa - UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative, per gli impianti fotovoltaici, sono ammissibili quelli realizzati su edifici o sulle loro pertinenze e aventi determinate caratteristiche; nel caso di specie occorre, dunque, fare riferimento alle "Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" (elaborato 4.4.1), nelle quali si evidenziano le criticità del settore fotovoltaico;
  - il PPTR intende, quindi, promuovere l'utilizzazione diffusa e modulare dell'energia solare disincentivando l'installazione a terra del fotovoltaico ed incentivando la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole;
  - quand'anche il proponente modificasse il tracciato del cavidotto, riportando l'impianto fotovoltaico proposto nell'alveo dell'ammissibilità rispetto alle norme della pianificazione paesaggistica, permarranno comunque forti criticità con riferimento alla compatibilità dello stesso impianto con il sito di intervento proposto;
  - con riferimento alle componenti idrogeomorfologiche, si rileva che nella parte occidentale dell'impianto si evince la presenza a soli 500 mt di due depressioni topografiche che vengono considerate e cartografate come "recapito finale di bacino endoreico" in cui, in caso di rilevanti eventi di pioggia, si formano acquitrini e si rileva, altresì, la vicinanza dell'Ulteriore contesto "Reticolo idrografico di connessione della R.E.R."; detto impianto fotovoltaico, in un paesaggio caratterizzato da reticoli idrografici superficiali, per caratteristiche geometriche e localizzative contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua e canali; l'intervento proposto, con la realizzazione di una fascia di mitigazione, non supera di fatto il contrasto effettivo di inserimento nell'ambito del paesaggio rurale e fluviale dell'impianto;

- con riferimento alle componenti ecosistemiche ed ambientali ed, in particolare, alle Componenti dei Paesaggi Rurali, il progetto compromette la conservazione di detti paesaggi storici e della trama agraria che, nell'area di intervento, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina in merito alla compatibilità paesaggistica del progetto in oggetto si rileva che lo stesso non rispetta la normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito "La Campagna Brindisina";
- l'impianto fotovoltaico produce ulteriore artificializzazione del contesto, già fortemente compromesso dalla presenza di altri campi fotovoltaici, e trasforma, per la durata utile dell'impianto ultraventennale, la naturalità e il patrimonio botanico, florovegetazionale esistente del terreno sottostante i pannelli;
- il progetto proposto si inserisce in un brano di paesaggio rurale quale quello della Campagna Brindisina caratterizzato da grandi spazi aperti con una significativa presenza di colture permanenti e seminativi non irrigui; l'inserimento di un elemento incongruo quale, quello dell'impianto fotovoltaico, mina l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate; la realizzazione dell'impianto in un paesaggio caratterizzato dalla presenza di alcune masserie, testimonianze della stratificazione insediativa contrasta con la normativa d'uso di cui alla Sezione C2 della scheda d'ambito "Campagna brindisina" che prevede di "valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo", valorizzando i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali e individuando l'edilizia rurale storica, in particolare le masserie cerealicole al fine della loro conservazione, estesa anche ai contesti di pertinenza;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico – culturali ed, in particolare, alle Componenti visivo percettive, si rappresenta che l'impianto e le relative opere di connessione sono inseriti in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati nel PPTR segni antropici di elevato valore storico culturale quali le masserie storiche: Masseria Specchia, Masseria Uggio e Masseria Uggio Piccolo che, con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale; trattandosi di un sistema complesso, dai delicati equilibri, le regole di riproducibilità dello stesso vanno attentamente considerate nei processi di trasformazione del sistema agricolo come per il progetto in esame che prevede l'inserimento di un impianto fotovoltaico; una parte del sito del campo fotovoltaico compromette, altresì, la struttura estetico percettiva della campagna circostante la Masseria Specchia, inserita nelle "Segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche" e da cui è direttamente visibile così come rilevabile dai fotoinserti trasmessi e ne svaluta i valori paesaggisti dell'immobile tutelato e della relativa area di rispetto;
- occorrerebbe, invece, individuare aree diverse, utilizzando coperture di edifici esistenti e aree che hanno perso i caratteri della naturalità, piuttosto che aree che si inseriscono in un sistema di paesaggi fluviali, rurali storici e di trama agraria, per i quali l'alternanza di coltura orticola, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi ha generato il succitato mosaico agricolo tipico della campagna brindisina, compromettendone la conservazione interventi come quello proposto, inevitabilmente, modificano in maniera consistente il paesaggio, la sua struttura territoriale e la sua vocazione, creando frammentazione e venendo meno alle norme ed obiettivi previsti dal PPTR;
- l'impianto fotovoltaico, per quanto mascherato lateralmente dalla vegetazione perimetrale, rappresenta pur sempre un elemento estraneo al contesto rurale in cui si colloca e non può pertanto ritenersi coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario individuati dal PPTR, in quanto ne altera i caratteri identitari e contribuisce a frammentarne ed alterarne significativamente la percezione;

- con riferimento, infine, agli impatti cumulativi, nell'area compresa nel raggio di 3 km dall'impianto proposto si rileva che l'area oggetto di intervento è limitrofa ad aree interessate da analoghe proposte progettuali sia di eolico che di fotovoltaico; un ulteriore impianto genererebbe effetti visivi cumulativi di co-visibilità in combinazione e successione e comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo agricolo con un incremento della frammentazione delle matrici agricole.

**Considerato che**, in relazione ai suddetti pareri negativi, il proponente ha osservato quanto segue:

- il cavidotto è su strada asfaltata per km 3,05, mentre è per km 1,49 su area agricola;
- le opere di mitigazione non interferiscono con fasce di pertinenza del reticolo idrografico. Lo studio idraulico non ha riscontrato la criticità delle opere di mitigazione previste con le fasce di pertinenza dei reticoli idrografici;
- le iniziative FER che concorrono a fornire un contributo per gli impatti cumulativi ai sensi della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 162 del 6.6.2014, sono state definite in virtù ad una attenta analisi del dispositivo normativo citato;
- il proponente ritiene che, interpretando la Determina Dirigenziale n. 162/2014, non risulta possibile calcolare gli impatti cumulativi per il tema V, anche con il Criterio B, così come citato dall'Agenzia Arpa Puglia, perché lo stesso prevede ipotesi di calcolo, indirizzabili ai soli impianti fotovoltaici coinvolti, come da matrice "Verifiche sui criteri A, B, C" riportati nell'allegato tecnico della D.D. 162/2014;
- l'area d'impianto non risulta interessata da particolari tutele da prendere in considerazione ai fini della realizzazione del progetto in studio;
- il progetto risulta sostanzialmente coerente con gli strumenti programmatici e normativi senza alcuna forma di incompatibilità rispetto alle norme che riguardano l'area e il sito di intervento, non producendo modifiche sotto l'aspetto di incompatibilità rispetto alle norme che riguardano l'area e il sito di intervento, non producendo modifiche sotto l'aspetto paesaggistico;
- l'intervento non prevede alcuna nuova costruzione, e risulta essere totalmente reversibile, dunque, in tal senso, non risulta pregiudicata alcuna componente paesaggistica;
- assunte come sostanziali la localizzazione in aree vocate e appropriate, valutate insignificante la possibilità di alterazione dei luoghi anche dal punto di vista percettivo, considerate la modalità realizzativa e soprattutto la caratteristica di opera di pubblica utilità reversibile e temporanea, l'intervento può essere ritenuto compatibile con i caratteri paesaggistici, gli indirizzi e le norme che riguardano le aree di interesse;
- il progetto prevede la messa a dimora di vegetativi auto seminanti con azoto fissatori (leguminose, erbe mediche, trifogli) per migliorare o conservare la qualità del terreno. Pertanto, a seguito della dismissione dell'impianto, il suolo può essere restituito all'uso agricolo con delle qualità del terreno sensibilmente migliorate;
- l'interazione tra impianto e terreno è positiva, se non migliorativa dello stato ante operam. Infatti, alla luce dei risultati emersi dalle elaborazioni si può affermare che gli effetti delle coperture siano tendenzialmente positivi;
- per il progetto MESAGNE, in ragione del trattamento dei suoli previsto, delle mitigazioni, del progetto agricolo previsto, della non perdita del carattere e della vocazione agricola delle aree, non vi è rischio di snaturamento del territorio agricolo;
- la proponente è disponibile a proporre di convertire l'area in cui è previsto di "progetto di imboscamento" in area destinata a coltivazioni di produzioni agricole di qualità, come il carciofo brindisino IGP;
- gli impianti fotovoltaici possono avere anche effetti positivi per alcune specie di uccelli per le quali potrebbero diventare rifugio;

- in merito all'effetto "abbagliamento" e "confusione biologica" sull'avifauna, le ricerche effettuate, non hanno consentito di risalire a studi specifici, per cui, sarebbe opportuno valutare, in ogni caso, l'effetto delle aree pannellate sul comportamento della fauna avicola acquatica migratoria; il fenomeno risulta trascurabile e non comprometterà le rotte migratorie o le specie in questione;
- le potenziali interferenze con la fauna sono riscontrabili in fase cantieristica a seguito di precedibili disturbi di natura meccanica, fisica e, in arte minore, acustica. Pur sempre, tale impatto lo si ritiene trascurabile, in relazione al rumore di fondo già presentate nel contesto agricolo.

**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, come desumibile dai pareri espressi dagli Enti interessati, sono i seguenti:

- la presenza di altri campi fotovoltaici nelle vicinanze rispetto a quello proposto, fa sì che il campo in questione genererebbe ulteriore artificializzazione dei luoghi nelle loro componenti strutturali e percettive;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, e in particolare le componenti dei paesaggi rurali, il progetto compromette la conservazione dei paesaggi rurali storici e la trama agraria che nell'area di intervento, mediante alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, ha generato il mosaico agricolo tipico della campagna brindisina; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina prevedono che i soggetti pubblici e privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, come quello in esame, adottino *"misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive con particolare riferimento ... omississ.. alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici"*;
- gli interventi progettati, riconducibili al sito del campo fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e al tracciato del cavidotto interrato, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni della NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati;
- in riferimento alle componenti visivo percettive, il campo fotovoltaico in progetto altera le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali d'ambito interessate;
- il parco fotovoltaico comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo andando a modificare non solo gli attuali assetti colturali ma l'omogeneità di un paesaggio altrimenti occupato da vegetazione naturale o ad uso agricolo;
- il fotovoltaico con le relative opere annesse andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e che il territorio in cui è immerso il progetto in questione è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

**Dato atto che:**

- nel corso del procedimento è intervenuto il DECRETO LEGGE n. 77 del 31 maggio 2021 *"Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, entrato in vigore il 1° giugno con il quale sono state apportate diverse modifiche al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, riguardante i procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale e di PAUR e relative anche agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

- stante l'assenza di una specifica disposizione transitoria riguardante le istanze presentate prima del richiamato D.L., nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi è stato stabilito che potevano trovare applicazione i precetti di cui all'art. 11 del R.D. 16 marzo 1942 n. 262 in base al quale *“la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”*;
- comunque, al fine di evitare l'adozione di provvedimenti che potrebbero essere dichiarati illegittimi per carenza di competenza, ai sensi dell'art. 3-septis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, è stato presentato un interpello urgente al Ministero della Transizione Ecologica al fine di acquisire chiarimenti su alcuni aspetti dei procedimenti in corso in ragione dell'entrata in vigore del citato Decreto al quale ad oggi non risulta alcun riscontro;
- stante la perentorietà dei termini prescritti dal D.Lgs n. 152/2006, anche in assenza di riscontro all'interpello, per i procedimenti già avviati si è ritenuto opportuno proseguirà con gli iter istruttori secondo la normativa previgente l'entrata in vigore del citato Decreto fatto salvo che in sede di adozione del provvedimento definitivo si debba tener conto nella normativa vigente al momento secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del principio *tempus regit actum*;
- con la legge n. 108 del 29.07.2021 di conversione del citato DL n. 77, non sono state apportate significative modificazioni che possano rilevare al procedimento in questione fatto salvo le nuove disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.Lgs n. 152/2006 che così dispongono: *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.....”*;
- Relativamente al caso di disallineamento, verificatosi per un breve periodo di tempo, tra la documentazione pubblicata sul sito della Provincia di Brindisi e parte della documentazione progettuale integrativa prodotta dal proponente è opportuno precisare che ciascun Ente che ha fatto richiesta di documentazione integrativa ha ricevuto copia della documentazione prodotta dal proponente pertanto non sono stati riscontrati profili di criticità sostanziale rispetto a tale aspetto.

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato

### **Visti**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, “Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 98 del 31/12/2020 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4 - Settore Ambiente ed Ecologia.

### **Richiamati:**

- la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che, come desumibile dal verbale trasmesso con nota prot. n. 20845 del 22/06/2021 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando NON soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati;*
- la nota, prot. n. con nota prot. n. 22806 del 08/07/2021, con la quale si comunicavano al proponente i motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza nella parte in cui si rappresentava che, *avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Comune, Sezione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti affinché il provvedimento finale di VIA possa considerarsi quale provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e, ancor più, non vi siano i presupposti per considerare in senso più generale soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione;*
- le note, da ultimo acquisite al prot. n. 24032 del 19/07/2021, con le quali il proponente ha presentato le proprie osservazioni ai motivi ostativi per il positivo accoglimento dell'istanza.

**Ritenuto** di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, relativamente all'istanza presentata dalla MESAGNE SRL, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nonché all'istanza di espletamento della procedura di VIA, sulla base delle posizioni prevalenti di cui ai pareri innanzi richiamati atteso che le osservazioni presentate dal proponente non risultano sufficienti a superare i pareri negativi espressi dagli enti in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione, oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento, in conformità a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi decisoria che ha considerato non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole per le motivazioni riportate nei pareri espressi dagli Enti interessati.

Considerata la premessa quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27-bis del TUA, sulla scorta delle posizioni riportate nella determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11/06/2021, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 20845 del 22/06/2021 non sussistono le condizioni per il positivo accoglimento dell'istanza relativa al progetto per la realizzazione di un *“Impianto della potenza nominale di 17,790 MW e potenza in AC di 16,000 MW, denominato “MESAGNE” e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) da realizzare nel territorio di Mesagne alla Località “ Punta della Specchia”* presentato da Mesagne srl in relazione anche al giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto,

#### NON AUTORIZZA

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi e verrà notificato al proponente e agli Enti interessati

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/03.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 13/08/2021

Il Responsabile del Procedimento

Dott. D'Urso Oscar Fernando

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi 13/08/2021

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

\* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993